

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 2 – Funzioni di polizia urbana**

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Decreto Legislativo n. 112/98.

### **Art. 3 – Accertamento delle violazioni**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, coordinata dall'Unione Collinare "Sei in Langa", agli Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 e successive modificazioni.

3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della Legge 689/81.

#### **Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta comunale entro gli importi minimi e massimi stabiliti dall'art. 7 bis Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

## **TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 5 – Spazi ed aree pubbliche**

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività

#### **Art. 6 – Atti vietati su suolo pubblico**

1. Sul suolo pubblico è vietato:
  - a) Lavare i veicoli;
  - b) Eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alla persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
  - c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - d) Gettare o immettere nelle fontane schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
  - f) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche ed ad uso pubblico;
  - g) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria

- dei rifiuti;
- i) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate visibili dalla pubblica via di edifici privati;
  - l) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
  - m) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - n) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti.
  - o) Ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide (Codice della strada), nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento di barriere architettoniche

2. La violazione di cui al comma 1 lettera c) comporta una sanzione amministrativa € 70,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

3. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 2 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **Art. 7 – Luminarie**

- 1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione da presentarsi al Settore competente almeno 15 giorni prima dell'inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali di illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad una altezza non inferiore a metri 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli e a metri 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e dei velocipedisti.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni a norme di sicurezza, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo.
5. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre cinque giorni dal termine della manifestazione.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
7. *Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,000 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*

### **TITOLO III**

## **NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI E D AREE PUBBLICHE**

#### ***Art. 8 – Manutenzione degli edifici e delle aree***

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici del Centro abitato sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della manutenzione e della pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde appositamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura.
5. Gli eventuali danni dovranno essere riparati dal proprietario.

6. I proprietari, i locatari o i concessionari hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc..
7. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su pubbliche fognature devono garantire l'accesso al Comune e/o ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 9 – *Nettezza del suolo e dell'abitato – Aree verdi.***

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate anche contemporaneamente, su aree a spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque imbratti il suolo pubblico nello svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili possono collaborare con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di essi siano stati depositati.

7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
8. Nelle aree verdi pubbliche è vietato attraversare spazi erbosi, danneggiare o sfrondare alberi ed arbusti, appendere o affiggere qualsiasi cosa nonché scuoterli.
9. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente Articolo.

### **Art. 10 – Sgombero neve**

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici adibiti ad esercizi pubblici, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgombrare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede in prossimità dei passi carrai prevedendo idonee cautele ad evitare pericoli per la pubblica incolumità.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone o cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico.
4. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza:
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili e dagli accessi degli edifici, anche privati, devono provvedere i loro utilizzatori.

8. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 11 – Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro può essere richiesto specifico intervento delle aziende preposte alla raccolta di tale tipologia di rifiuti solidi urbani. Essi possono essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani lo sfalcio di aree verdi, ramaglie e macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
6. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o maneggevole il servizio di raccolta rifiuti.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 12 – Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti ai passi privati al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi sopra indicati deve essere comunque effettuata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile ed ogniqualvolta ve ne sia la necessità a seguito di eventi meteorici.
3. Al fine di evitare pregiudizi alle strade comunali la pulizia dei fossi viene effettuata annualmente dal Comune. Qualora, a seguito di eventi meteorici, gli Uffici comunali ritengano che vi sia la necessità di interventi aggiuntivi, tali interventi devono essere effettuati dai proprietari, dagli affittuari, dai frontisti e da coloro che, in genere, vantano un diritto reale di godimento sulle aree interessate, con oneri a proprio carico.
4. Le violazioni di cui ai commi recedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 13 – Pulizia dei luoghi pubblici di carico e scarico merci e relativo transito – Fuochi- Siepi ed alberi**

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. E' vietato accendere fuochi nel centro abitato e vicino alle abitazioni nonché incendiare sterpaglie.
3. I proprietari, i conduttori ed in genere coloro i quali vantano diritti di godimento devono provvedere alla corretta manutenzione di siepi ed alberi che sporgono su aree pubbliche.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

#### **Art. 14 – Attività produttive ed edilizie rumorose.**

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.), dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 nei giorni feriali. Con riferimento alle aree agricole l'orario per l'utilizzazione dei macchinari rumorosi va dalle ore 06.30 alle ore 22.00.
3. Nell'esercizio di attività in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc....
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 250,00.

#### **Art. 15 – Tutela della quiete**

1. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Nei locali pubblici o privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualsivoglia specie che possono recare, comunque, disturbo al vicinato o ad eventuali manifestazioni organizzate sul territorio ed espressamente autorizzate dal Comune. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
3. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 2 è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radio televisivi ed altri simili strumenti o apparecchi dalle ore 23.30 alle ore 08.00, salvo nel caso in cui non

arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4. Dalle ore 23.30 alle ore 08.00 è altresì vietato praticare attività ludiche, rumorose, cantare, urlare, salvo il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
5. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali concerti, spettacolo, feste popolari, sagre, manifestazioni sportive con l'impiego sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina contenuta nel rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee.
6. Nei pubblici esercizi, circoli privati è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radio televisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.30 alle ore 08.00 salvo opportuna insonorizzazione dei locali, così come previsto dal Piano di zonizzazione acustico, ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.
7. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime provocando scoppi o rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno.
8. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano sanzioni amministrative da € 25,00 ed € 250,00.

## **TITOLO V ANIMALI E MESTIERI GIROVAGHI**

### ***Art. 16 – Animali da affezione***

1. I Proprietari o possessori di animali da affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone o cose.
2. Gli stessi devono, inoltre garantire le condizioni igienico sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00

## **Art. 17 – Cani**

1. I cani a custodia di case fabbricati o giardini prossimi all'abitato, dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.
2. I proprietari di cani o le persone indicate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e, se di taglia media o grossa, con idonea museruola.
3. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
4. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti:
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani in appositi sacchetti chiusi.
6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate segnalate, destinate ai giochi.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
9. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

## **ART. 18 – Mestieri girovaghi**

1. Non può essere esercitato il mestiere ambulante e l'attività di "artista di strada" senza preventiva comunicazione e relativa autorizzazione almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività. Detta comunicazione dovrà

- contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e la zona interessata.
2. La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00.

### ***ART. 19 – Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore non appena la Deliberazione di approvazione del medesimo diventi esecutiva ai sensi di legge.